

[Home](#) Contributo per il funzionamento ART – 2021

Contributo per il funzionamento ART – 2021

Aggiornamento pubblicato il 22 marzo 2021

In base al [DPCM 21 gennaio 2021](#) di approvazione, ai fini dell'esecutività, della [delibera dell'Autorità n. 225/2020](#) del 22 dicembre 2020, integrata dalla [delibera dell'Autorità n. 20/2021](#) dell'11 febbraio 2021 e dalla [determina del Segretario generale n. 30/2021](#) del 4 marzo 2021, si comunicano le seguenti modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Le imprese con fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 30 aprile 2021, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il [servizio on-line messo a disposizione dall'Autorità](#).

L'obbligo di dichiarazione è pienamente efficace anche nei riguardi degli operatori contemplati dall'articolo 1, comma 2 della delibera n. 225/2020 (servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tale onere grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta.

La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore a € 1.800,00 (euro milleottocento/00).

L'obbligo di versamento del contributo riguarda anche le prestazioni previste dall'articolo 1,

comma 2 della delibera n. 225/2020 (servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” alla data del 31 dicembre 2020. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative” a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con “finalità liquidative”.

Per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la [delibera dell’Autorità n. 225/2020](#), come da indicazioni operative fornite nella [determina del Segretario generale n. 30/2021](#), oltre a fornire indicazioni precise sul calcolo, ha previsto che dal totale dei ricavi vengano esclusi:

- eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella [delibera dell’Autorità n. 225/2020](#);
- i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
- i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
- i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale;
- i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’ “equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;
- i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
- le sopravvenienze attive da fondo rischi.

Inoltre, sono oggetto di esclusione:

- nell’ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo;
- i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, all'11 febbraio 2021, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

Nella [delibera dell'Autorità n. 225/2020](#), come integrata con [determina del Segretario generale n. 30/2021](#), è previsto che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare un terzo del contributo dovuto entro il termine del 30 aprile 2021, i due terzi residui devono essere versati entro e non oltre il 29 ottobre 2021.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo del servizio **pagoPA**, raggiungibile utilizzando l'interfaccia web disponibile a questo [link](#) che consente il pagamento:

- a. online con la funzione **Paga**;
- b. a mezzo avviso, generato con la funzione **Stampa e Paga** e pagabile attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri prestatori del servizio di pagamento (detti PSP), come ad esempio:
 - i. **presso le agenzie** della banca;
 - ii. utilizzando **l'home banking** del PSP (riconoscibili dai loghi **CBILL** o **pagoPA**);
 - iii. presso gli **sportelli ATM** abilitati delle banche;
 - iv. presso i punti vendita di **Mooney, Lottomatica e Banca 5**;

v. presso gli **Uffici Postali**.

Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato:

- la ragione sociale/denominazione sociale;
- il codice fiscale/partita iva
- l'anno di riferimento del contributo ("2021");
- la rata (acconto, saldo, rata unica);
- la causale (contributo ART).

I soggetti tenuti al versamento del contributo che hanno effettuato il pagamento a mezzo bonifico bancario, entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto relativo ad un terzo dell'importo e per il saldo finale, devono dar notizia all'Autorità dell'avvenuto pagamento accedendo all'[area riservata](#).

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 30 aprile 2021, per l'acconto relativo ad un terzo dell'importo, nonché del 29 ottobre 2021, per il saldo finale, comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Nell'[area riservata](#), cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, nonché le modalità di calcolo e di dichiarazione del contributo dovuto.

Per informazioni o supporto scrivere all'indirizzo contributo@autorita-trasporti.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it. Non è fornito servizio telefonico.